

IL SINDACO

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

VISTO l'articolo 1 comma 703 della Legge n. 147/2013 ("Legge di stabilità 2014") il quale ha previsto che l'istituzione dell'imposta comunale unica (IUC) a partire dal 2014 *"lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

CONSIDERATO che questa imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 06.08.2012 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, successivamente modificato con le deliberazioni di C.C. n. 34 del 29.10.2012, 24 del 25.11.2013 e 39 del 29.11.2013;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 24.02.2012 con la quale, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., si adottava il progetto definitivo della Variante Generale PRGC 2011, comprensivo della relazione di compatibilità ambientale - rapporto ambientale ai sensi della L.R. n.40/1998;

RICEVUTA in data 26.09.2013 e acquisita agli atti d'ufficio con prot. 10966 nota della Regione Piemonte che reinviava a questo Ente il piano ai fini della rielaborazione parziale ai sensi dell'art. 15 comma 15 della Legge regionale sopra citata, ovvero con lo scopo di apportarvi le modifiche e integrazioni illustrate specificamente nella nota;

VISTA inoltre successiva nota (prot. dell'Ente 613 del 21.01.2014) nella quale la Regione Piemonte specificava che *"non è possibile anticipare l'attuazione della variante generale sia pure limitatamente alle previsioni non oggetto di osservazioni regionali"*;

RILEVATO che in materia di imposizione tributaria sulle aree fabbricabili occorre fare riferimento alla norma di cui all'art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006, per la quale *"un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"*;

RILEVATO altresì che il D.Lgs. n. 446/1997 all'art. 59 lettera f) assegna la potestà regolamentare ad ogni Comune di *"prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree fabbricabili successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici"*;

VALUTATO quindi, per ragioni di equità verso i contribuenti, di dover inserire nel regolamento comunale una previsione atta a consentire il rimborso dell'imposta pagata su terreni in un primo momento da considerarsi fabbricabili per via dell'adozione da parte del Comune di una variante al PRGC e in seguito divenuti invece inedificabili per via di modifiche o disposizioni regionali o nazionali;

RITENUTO pertanto di proporre l'aggiunta di un comma (il quarto) all'art. 19 rubricato "rimborsi" del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, avente il seguente testo:

“Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da disposizioni nazionali o regionali successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, per interventi di qualsiasi natura, sulle aree interessate. Il termine per la richiesta di rimborso decorre dall’approvazione da parte del Comune della variante che ha reso fabbricabile l’area successivamente divenuta inedificabile per i motivi sopra indicati”;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, è stato prorogato al 30/04/2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, termine ulteriormente differito al 31.07.2014, con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014, in corso di pubblicazione sulla G.U.;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;*
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

PROPONE

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le modifiche all'art. 19 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che di seguito si trascrive nella nuova formulazione:
1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
 2. *Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 18, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.*
 3. *Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 5, del presente regolamento.*
 4. *Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da disposizioni nazionali o regionali successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, per interventi di qualsiasi natura, sulle aree interessate. Il termine per la richiesta di rimborso decorre dall'approvazione da parte del Comune della variante che ha reso fabbricabile l'area successivamente divenuta inedificabile per i motivi sopra indicati.*
3. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

VISTO: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
2° RIPARTIZIONE: "SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI"
(Dott.ssa Carmen Durio)

F.to: Carmen Durio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

ESAMINATA la proposta esposta dettagliatamente dal Sindaco che ne evidenzia le motivazioni di equità nei confronti dei contribuenti che si trovano nella fattispecie da inserire nel regolamento; risponde poi puntigliosamente alle critiche espresse dal Consigliere Giubertoni sulla “bocciatura” del Piano Regolatore precisando che è un passaggio necessario in Regione e non si tratta di “bocciatura” ma osservazioni originate proprio dalle richieste dei privati.

Rilevato che è correlata dal parere favorevole di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 1 (Giubertoni) palesemente espressi:

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza;

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 1 (Giubertoni) palesemente espressi:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/05/2014 al 06/06/2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Varallo, li 23/05/2014

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

◆ E' stata affissa all'albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 23/05/2014 al 06/06/2014, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mag-2014

- ◆ Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.n.267/2000)

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Varallo, li _____

Il Segretario Generale